Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

(Provincia di Ancona)

SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO **PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RESIDUALE, IVI INCLUSA PULIZIA E CUSTODIA, DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LE ANNUALITÀ 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI.**

L'anno duemila_____, il giorno _____del mese di _____, presso la Residenza Municipale

TRA

Il Comune di Chiaravalle rappresentato da _____
In qualità di responsabile del __Settore _____
Il/la quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Chiaravalle, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

E

La società sportiva/associazione _____
con sede a Chiaravalle, _____n. ___, nella persona del suo Legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _._._____. e residente in _____via _____, autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo statuto societario, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

1. il Comune di Chiaravalle è proprietario delle palestre scolastiche site nel plesso "M. Montessori" di Via Marconi, nel plesso "G. Marconi" di Via Leopardi e nel plesso "A. Manzoni" di via Paganini, afferenti all'Istituto comprensivo "Maria Montessori – Rita Levi-Montacini" (nel seguito anche "Impianti") e relative pertinenze, classificato ai sensi dell'art. 826 del C.C. quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
2. l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell'orario scolastico favorisce la promozione dell'attività sportiva e sociale sul territorio;
3. l'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, ha previsto che "*Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*";
4. l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 precisa, inoltre, che "*Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive*

dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.";

5. l'art. 128 del Decreto Legislativo 36/2023, con particolare riguardo ai seguenti commi, stabilisce:
   - comma 2: "*Ai fini della presente Parte, sono considerati tali servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative*."
   - comma 3: "*L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti*";
   - comma 8: "*Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo*";
6. la Legge Regionale delle Marche n. 5/2012 che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002 e che mira a valorizzare l'associazionismo sportivo senza scopo di lucro;
7. l'art. 181 del Dlgs n. 36/2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n. 36/2023;
8. la legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n. 94 del 23.04.26 all'art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che "*con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico*";
9. gli artt. 18 e 19 della Legge Regione Marche n. 5/2012 stabiliscono le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nei quali possano praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, garantendo la massima fruibilità degli stessi per le finalità di cui all'art. 18 e nelle modalità di cui all'art. 19 della Legge Regionale stessa;
10. gli artt. 15 e 16 del Regolamento Regionale di attuazione n. 4/2013 stabilisce i requisiti e i criteri per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali;
11. il Comune di Chiaravalle ha predeterminato i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei possibili soggetti affidatari tra Associazioni Sportive e Società Sportive, ai fini dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 156 del 29/12/2023;
12. il Comune di Chiaravalle intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva in particolare dei giovani compresi nella fascia di età 4 – 17 anni al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale attivando ogni anno il Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva, a cui le associazioni sportive e le società sportive aderiscono per le rispettive discipline e nel cui ambito organizzano corsi che si svolgono all'interno delle palestre oggetto di affidamento, rigorosamente in orario extrascolastico, dando spazi a realtà sportive locali prive di impianti e

avviando i giovani all'attività sportiva dilettantistica, con un approccio didattico e pedagogico, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

13. Con avviso di manifestazione di interesse, approvato con determina n. …. del ….. si è provveduto a raccoglie le richieste e le relative manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso i vari impianti scolatici sportivi in orario extrascolastico.

Se ne conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva degli impianti sportivi scolastici siti nei plessi "M. Montessori" di via Marconi, "G. Marconi" di via Leopardi" e "A. Manzoni" di via Paganini dell'Istituto Comprensivo "Maria Montessori – Rita Levi-Montalcini", nonché delle relative attrezzature, al di fuori:
   - dell'orario di svolgimento del servizio scolastico;
   - delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
2. Il Comune di Chiaravalle concede a _____, che accetta, la gestione, ivi inclusa la custodia e la pulizia, nonché l'utilizzo delle seguenti strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale, costituiti in due distinti LOTTI, da affidare a soggetti diversi:
   - **LOTTO 1)**: n. 2 palestre dell'Istituto Comprensivo "RITA LEVI-MONTALCINI" situate rispettivamente nel plesso "Maria Montessori" di via Marconi e nel plesso "G. Marconi", di via Leopardi a Chiaravalle;
   - **LOTTO 2)**: palestra dell'Istituto Comprensivo "RITA LEVI-MONTALCINI" situata nel plesso "A. Manzoni" di via Paganini a Chiaravalle.

   Contestualmente viene concesso l'utilizzo, per le medesime finalità e modalità, degli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature come più dettagliatamente descritti negli allegati verbali di consegna redatti in contraddittorio tra le parti.
   Viene allegato alla presente convenzione (Allegato A), il verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione degli stessi e l'elenco delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.
   Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'affidatario, che li prende in consegna.
3. L'uso delle palestre su indicate deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
   L'utilizzo deve essere destinato prioritariamente alle esigenze del Centro Comunale di Formazione fisico-sportiva nella fascia oraria pomeridiana 15.30 – 19.30, nei giorni da lunedì a venerdì e nel periodo da ottobre a maggio, nel rispetto del relativo Regolamento comunale.
   Tenuto conto delle caratteristiche strutturali delle palestre su indicate, l'utilizzo deve, in ogni caso, essere riservato alle discipline che possono essere praticate correttamente e in sicurezza in tali spazi, negli orari e nei giorni nei quali non sono impegnate dalle attività curricolari dell'Istituto Comprensivo "M. Montessori – R. Levi-Montalcini".
   L'affidatario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.
   L' affidatario sarà tenuto a gestire l'impianto sportivo nel rispetto del progetto presentato e dell'offerta tecnico /qualitativa contenuta nella propria Offerta Tecnica.

È prevista la corresponsione all'affidatario di un corrispettivo annuale pari all'importo offerto in sede di gara con la propria Offerta Economica, in ribasso rispetto all'importo a base d'asta annuo.

Art. 2
FINALITÀ

1. L'utilizzo delle palestre scolastiche del Comune di Chiaravalle è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro.
2. Tenuto conto della L.R. 02 aprile 2012, n. 5 e del successivo Regolamento di attuazione 07 agosto 2013, n. 4, dell'art. 127 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2021, circa la disciplina e le modalità di affidamento a terzi e di uso da parte di terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, l'affidamento delle palestre scolastiche site nei plessi scolastici di via Marconi, via Leopardi e via Paganini viene effettuato al fine di consentire all'affidatario l'esercizio della propria attività sportiva e di prestare, al contempo, la sua collaborazione alle finalità sociali, educative, pedagogiche e sportive del Comune.
3. Nell'ambito della gestione, va garantito l'accesso e la fruizione delle strutture sportive a tutti i cittadini e alle associazioni e società sportive, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva sia dal punto di vista agonistico, che da quello ricreativo e di benessere psico-fisico. Dovrà essere accordata priorità nell'accesso agli impianti alle società sportive operanti a Chiaravalle per salvaguardarne l'attività sul territorio in favore della cittadinanza.
4. L'affidamento della gestione ha lo scopo di garantire la promozione e il potenziamento della pratica sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alla fascia d'età scolastica, adolescenziale e giovanile, nonché alla popolazione anziana e disabile. L'utilizzo deve, in ogni caso, essere negli orari e nei giorni nei quali gli spazi non sono impegnati dalle attività curricolari dell'Istituto Comprensivo "M. Montessori – R. Levi-Montalcini".
5. Tutte le attività sportive praticate dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso della struttura e relativi arredi. Il gestore dovrà operare senza scopo di lucro per finalità sociali e formative ispirandosi, così come dovrà risultare dallo statuto della stessa, a principi di democraticità. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, correttezza e trasparenza.
6. L'uso dell'impianto non potrà avvenire per scopi diversi da quelli sopra indicati, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune, comunque sempre nell'ambito della destinazione d'uso della struttura. Dovranno essere altresì osservate tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 3
DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

1. La durata dell'affidamento è stabilita in 3 (tre) anni, dal 01/10/2027 fino al 30/09/2030 e, pertanto, per gli anni sportivi 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni sportivi (2030/2031 e 2031/2032) a insindacabile giudizio dell'Ente e di eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo soggetto contraente.
2. L'esecuzione del servizio potrà essere avviata dalla data di stipula del contratto o anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni, dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge, ossia nelle ipotesi di cui all'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l'affidamento del servizio per un ulteriore periodo di due anni (2) anni alla stessa associazione/società sportiva aggiudicataria previa adozione di apposito provvedimento da parte

del Responsabile competente, subordinato alla verifica di:
- mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione dei servizi svolti da parte dell'associazione/società aggiudicataria;
- adeguata copertura economica.

In caso di mancato rinnovo nulla sarà dovuto a titolo di compensi, indennità, rimborsi od altro.
È comunque fatto obbligo al soggetto affidatario, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, assicurare la prestazione dei servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023.

4. I soggetti affidatari percepiranno un contributo di gestione per ciascun anno sportivo come di seguito indicato:
   - € 11.520,00 al netto di IVA e € 14.054,40 Iva inclusa, qualora dovuta, per il lotto 1) - Palestra di via Leopardi e palestra di via Marconi (costi di sicurezza DUVRI non inclusi);
   - € 7.800,00 al netto di IVA e € 9.516,00 Iva inclusa, qualora dovuta, per il lotto 2) – Palestra di via Paganini (costi di sicurezza DUVRI non inclusi).

   Il contributo di gestione è quantificato per la gestione degli impianti sportivi, ivi inclusa la pulizia e la custodia in orario extrascolastico e per un utilizzo residuale rispetto a quello dell'Istituto Comprensivo "Maria Montessori – Rita Levi-Montalcini".

   Il costo delle utenze è mantenuto a carico del Comune. A fronte del costo delle utenze, gli introiti derivanti dall'affitto delle palestre scolastiche a terzi dovranno essere versati al Comune. L'affitto delle strutture è quantificato in base alle tariffe indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24/09/2023, avente ad oggetto: "Aggiornamento delle tariffe di utilizzo impianti sportivi comunali", ed eventuali successivi adeguamenti.

   Le somme quantificate per l'affidamento del **LOTTO 1** ammontano a € 61.820,00 e sono di seguito indicate:
   - L'importo complessivo per tre anni ammonta a € 34.560,00.
   - L'importo complessivo per l'eventuale rinnovo di due annualità ammonta a € 23.040,00.
   - L'importo della proroga di 3 mesi ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 120, comma 10 è di € 2.880,00.
   - Oneri DUVRI per la sicurezza: € 1.340,00.

   Le somme quantificate per l'affidamento del **LOTTO 2** ammontano a € 42.290,00 e sono di seguito indicate:
   - L'importo complessivo per l'affidamento per tre anni ammonta a € 23.400,00.
   - L'importo complessivo per l'eventuale rinnovo per due annualità ammonta a € 15.600,00.
   - L'importo della proroga di 3 mesi ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 120, comma 10 è di € 1.950,00.
   - Oneri DUVRI per la sicurezza: € 1.340,00.

   Il **valore complessivo della procedura**, per i lotti 1 e 2, ammonta a € 104.110,00, così composto: € 60.480,00 per affidamento del Lotto 1 e € 40.950,00 del Lotto 2 per tre annualità compreso rinnovo biennale e tre mesi di proroga ai sensi D.Lgs. 36/2023, art. 120, comma 10; a tali importi si aggiungono complessivi € 2.680,00 per costi di sicurezza quantificati nel DUVRI.
   La somma quantificata nel quadro economico per l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D.Lgs. 36/2023, disposta nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto affidatario e in pendenza di gara, ammonta a € 4.830,00.
   L'**importo a base di gara** della procedura per l'affidamento per n. 3 annualità è il seguente: € **60.640,00 (lotto 1 e lotto 2)**, così composto: € 34.560,00 a cui si aggiunge € 1.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 35.900,00 (lotto 1)**, € 23.400,00 a cui si aggiunge € 1.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 24.740,00 (lotto 2).**
   Sono previsti oneri per **incentivi tecnici ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023** nella misura del 2% sull'importo a base di gara, per un totale di **€ 1.212,80**.
   Tutti gli importi su indicati sono da intendersi al netto di IVA.

   Tali valori sono ritenuti congrui e sono di seguito indicati in forma di tabella:

Lotto	Descrizione	Valore del servizio per tre anni	Valore del servizio per eventuale rinnovo di 2 anni	Eventuale proroga ai sensi d.lgs. 120 commi 10 del D. Lgs. n. 36/2023 (3 mesi)	Oneri DUVRI	Valore totale del servizio compresa la proroga
1	Lotto 1	€ 34.560,00	€ 23.040,00	€ 2.880,00	€ 1.340,00	€ 61.820,00
2	Lotto 2	€ 23.400,00	€ 15.600,00	€ 1.950,00	€ 1.340,00	€ 42.290,00
Tot.		**€ 57.960,00**	€ 38.640,00	€ 4.830,00	€ 2.680,00	€ 104.110,00
Importo a base di gara (per 3 anni)				**€ 57.960,00**	**€ 2.680,00**	**€ 60.640,00**

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 3 – bis
REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023 è prevista la revisione del corrispettivo a partire dal secondo anno di durata dell'appalto solo qualora vi sia una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui ai periodi precedenti, considerando che il CPV dei servizi principali del presente appalto è **92610000-0**, si applicherà, sulla base della tabella D.1, riportata nell'allegato II.2-bis al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per classificazione ECOICOP 0941 - Servizi ricreativi e sportivi.
La variazione verrà calcolata secondo le indicazioni contenute nel suindicato allegato II.2-bis al d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 4
MODALITÀ' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'affidatario dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento delle palestre in orario extrascolastico, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari in materia, secondo quanto descritto nel presente **Schema di contratto/Capitolato.** In sintesi, l'affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

1) gestione, uso, custodia e pulizia della palestra in orario extrascolastico e per un uso residuale rispetto a quello delle scuole, nel rispetto delle assegnazioni degli spazi agli utilizzatori, come a seguire:

a) Custodia e pulizia

Il gestore deve provvedere:

- all'apertura e alla chiusura della palestra;
- a presidiare la palestra durante le ore di apertura extrascolastica onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate e a impedire l'ingresso a soggetti diversi dal pubblico utente;
- ad informare l'utenza in merito alle modalità di utilizzo dell'impianto;
- al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, ed alla loro pulizia che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo della palestra da parte delle scuole dalle ore 8:00;
- al controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, etc);
- a rispettare il calendario delle attività programmate e le assegnazioni degli spazi agli utilizzatori;

- relativamente all'utilizzo scolastico della palestra sarà cura delle singole istituzioni scolastiche provvedere all'apertura, alla chiusura, alla custodia e alla pulizia dei locali.

b) Interventi di manutenzione ordinaria, di modesta entità, indicativamente di seguito elencati:

- monitoraggio e segnalazione all'Ente proprietario di eventuali danni causati dalle società e associazioni sportive utilizzatrici della struttura;
- piccole riparazioni conseguenti all' uso degli impianti ed altri eventi anche imprevedibili;
- eventuale sostituzione di arredi e vetri per danni causati dall'attività svolta nella palestra e non imputabili all'Amministrazione comunale o all'istituto scolastico. In tali casi qualora provveda direttamente il Comune, il gestore sarà tenuto al rimborso dell'intera spesa sostenuta dall'Ente.

c) Manutenzione straordinaria

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria prevedibili e quindi programmabili nel tempo, il gestore, rilevandone la necessità, dovrà tempestivamente inoltrare una comunicazione in forma scritta all'Amministrazione (Ufficio Tecnico e per conoscenza Ufficio Sport) entro il mese di agosto di ciascun anno al fine di consentire al Comune un'adeguata programmazione degli interventi in base alle disponibilità finanziarie e ad una valutazione tecnica e di priorità.

Le esigenze di manutenzione straordinaria imprevedibili dovranno essere segnalate con urgenza nelle stesse forme di cui sopra. L'Amministrazione valuterà come intervenire in base ad una perizia tecnica e alle risorse finanziarie.

Qualora dovessero verificarsi situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività sportiva il gestore dovrà informare immediatamente il Comune e, comunque, mettere in atto tutte le precauzioni di pronto intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

2) garantire la riserva della fascia oraria pomeridiana per le esigenze del Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportivo, con orario 15.30/19.30 dal lunedì al venerdì e nel periodo da ottobre a maggio (otto mesi), nel rispetto del relativo Regolamento comunale;
3) garantire l'uso delle strutture sulla base di criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive che praticano discipline idonee ad essere ospitate negli impianti di cui al presente Avviso, ovvero:
   - prenotazione di spazi con adeguato anticipo;
   - preferenza di utilizzo per le associazioni con sede nel territorio comunale;
   - raccordo delle attività delle associazioni sportive utilizzatrici delle palestre con le attività programmate dall'affidatario all'interno dell'impianto sportivo;
   - compatibilità delle richieste di utilizzo da parte di terzi con le attività curricolari dell'istituto comprensivo, con priorità di utilizzo per questi ultimi;
   - richiesta di utilizzo formulata al Comune di Chiaravalle, con versamento della tariffa dovuta nelle casse dell'Ente;
   - applicazione delle tariffe stabilite dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale;
4) obbligo di presentare al 30 giugno di ogni anno all'Ente una relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno sportivo appena chiuso, specificando modalità e orari di utilizzo, numero di utenti (società sportive) e beneficiari finali (numero di corsi, numero di ore di attività, numero di ragazzi che hanno fruito delle attività nella struttura, con distinzione per numero di fruitori e per singola disciplina);
5) obbligo in capo ai soggetti affidatari di trasmettere il bilancio annualmente approvato;
6) erogazione di eventuali rimborsi spese ai volontari e retribuzione del personale addetto ai servizi all'interno delle palestre, comprensivi di ogni onere fiscale, retributivo e contributivo, sollevando il Comune da ogni responsabilità e onere al riguardo;
7) tenuto conto della priorità d'accesso e di utilizzo dell'impianto da parte del gestore, necessità di lasciare adeguati spazi e tempi liberi dalle attività del gestore, disponibili per l'utilizzo da parte delle associazioni e dei gruppi interessati all'assegnazione annuale di ore di utilizzo.
8) Nella programmazione delle attività a favore di terzi si dovrà tener conto degli impegni assunti dall'affidatario e derivanti dall'attività ufficiale dello stesso.
9) È fatto divieto all'affidatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione, fatto salvo il ricorso al **subappalto** di cui all'art. 18 dello Schema di contratto/capitolato.
10) È fatto divieto, in generale, di utilizzare l'impianto per scopi e attività diverse da quelli propri dell'attività sportiva attinente all'oggetto del servizio. Singole iniziative vanno preventivamente

comunicate all'Amministrazione Comunale per la necessaria autorizzazione; se entro 15 giorni l'Amministrazione Comunale non avrà manifestato una volontà contraria, l'autorizzazione si intenderà concessa.

11) Nel caso si rendesse necessario, l'Assessorato allo Sport può convocare apposita riunione con le parti in causa al fine di ottimizzare la distribuzione degli orari o di risolvere le eventuali controversie.
12) Tutti coloro che avranno accesso all'impianto dovranno essere in possesso del certificato di idoneità fisica o del libretto sanitario dello sportivo.
13) L'associazione **deve, di norma, redigere il proprio DVR,** incentrato sui rischi specifici legati all'attività sportiva svolta e all'uso dei propri collaboratori o addetti all'interno della struttura (es. istruttori, addetti al primo soccorso e — se previsti dalla gara — addetti alle pulizie). Non vige l'obbligo nel caso previsto all'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 36/2021 così come modificato dal correttivo D.Lgs. 163/2022 ("*Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.),* che fa riferimento all'art. 21, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. In tal caso, permangono in capo all'associazione solo gli obblighi semplificati di informazione sui rischi dei locali (art. 36), l'uso di idonei DPI e la formazione base;
14) L'affidatario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio;
15) L'affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per la gestione delle palestre e loro annessi, per tutta la durata della convenzione.
16) L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare l'impianto per manifestazioni, incontri e iniziative di rilevanza sociale previo preavviso e accordo con la società gerente. Il Comune potrà inoltre modificare o sospendere la convenzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per impreviste esigenze o per lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 5
ONERI DEL COMUNE

È in capo al Comune:

- la manutenzione ordinaria, ad eccezione di quanto indicato al precedente art. 4 – punto 1) lett. b);
- la manutenzione straordinaria degli immobili e relativi impianti, fatto salvo l'obbligo della concessionaria di segnalare le esigenze nelle forme di cui all'art. 4, punto 1, lett. c);
- sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua e per le spese di riscaldamento, considerato che la palestra è usata prioritariamente dalla scuola;
- incamerare le somme derivanti dall'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di terzi diversi dal gestore, con applicazione delle tariffe stabilite annualmente con Deliberazione della Giunta comunale. Tali importi consentono di recuperare in parte i costi delle utenze, mantenuti a carico del Comune (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Art. 6
REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato degli immobili e dell'impianto oggetto della presente convenzione.
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società affidataria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria. L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della gestione.

Art. 7
INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune di Chiaravalle, con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'affidatario al Comune ad eccezione dei costi fissi di struttura per utenze relative al periodo di indisponibilità dell'impianto sportivo.

Art. 8
TARIFFE D'USO

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sono definite annualmente dal Comune, con Deliberazione di Giunta comunale.
Le tariffe in vigore, nonché il calendario e gli orari delle attività dovranno essere esposti all'ingresso del complesso in modo ben visibile agli utenti.

Art. 9
CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell'attività svolta dal gestore alle clausole contenute nella presente convenzione. Il Comune si riserva altresì la possibilità di effettuare i controlli che riterrà opportuni relativamente allo stato degli impianti e alla conformità dell'utilizzo rispetto alla struttura, nonché al rispetto delle norme di comportamento indicate all'art.12.

Art. 10
CONTROLLI DELLA SOCIETÀ GERENTE

È dovere del gestore effettuare i controlli relativi allo stato di efficienza degli impianti sportivi nonché quelli relativi ai requisiti degli aventi diritto all'accesso all'impianto, al fine di evitare gli abusi e di tutelare l'efficienza dell'impianto stesso.

Art. 11
ALLENAMENTO E MANIFESTAZIONI

Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. È consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti individuati dalle associazioni e società sportive.
L'accesso agli impianti durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate secondo le norme vigenti.

Art. 12
NORME DI COMPORTAMENTO

Al fine di un adeguato utilizzo della struttura, degli impianti e degli arredi, le società sportive utilizzatrici degli stessi dovranno attenersi alle seguenti regole:

- rigorosa osservanza dell'obbligo di accesso agli impianti con scarpe di gomma pulite e calzature adeguate;
- divieto di fumare, nonché di consumare cibi e bevande all'interno degli impianti;
- divieto di installare strutture fisse all'interno della palestra e altre attrezzature che comportino una riduzione dello spazio disponibile;

- divieto di praticare attività sportive non compatibili con la destinazione d'uso della struttura.

Il gestore, durante l'esecuzione del servizio, è soggetto al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (consegnato al momento della sottoscrizione della presente convenzione), in particolare nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Art.13
PUBBLICITÀ

Il gestore può esercitare attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi nelle ore di utilizzo dell'impianto. Ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico della Società stessa. La medesima a conclusione della manifestazione, avrà cura di ritirare e riporre la pubblicità esposta.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di esercitare direttamente attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi o per fini istituzionali.

Art. 14
COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI

Il gestore dovrà collaborare con le altre società sportive gerenti impianti comunali per la realizzazione di iniziative sportive e, in casi eccezionali di effettiva necessità, dovrà mettere a disposizione la struttura mediante accordi diretti con l'associazione richiedente e contestuale comunicazione al Comune.

Art. 15
GARANZIE ASSICURATIVE

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
A tale scopo, l'affidatario ha prodotto idonea polizza assicurativa, che viene allegata al presente atto, per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:

- RCT/RCO per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto e dall'espletamento di tutte le attività previste dalla presente convenzione, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso con un massimale minimo di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con i limiti di € 1.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 250.000,00 per danni a cose e/o animali.

Tutte le polizze richieste nel contesto del presente articolo dovranno essere stipulate con Primaria Compagnia d'Assicurazione. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro dovesse accadere al personale dell'Affidatario durante l'esecuzione del servizio convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto.
Nella richiamata polizza il Comune dovrà essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Dovrà essere prevista la copertura dei danni alle cose dei terzi in consegna e custodia all'Affidatario a qualsiasi titolo compreso il danno conseguente ad incendio e furto.

Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale convenendosi, sin d'ora, che la mancata presentazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 16
ONERI AL CARICO DELL'AFFIDATARIO

La gestione dell'impianto comporterà per l'affidatario l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. Provvedere all'apertura, chiusura, custodia e presidio della palestra e delle aree di pertinenza, delle attrezzature, dei materiali in esso contenuti e che vi saranno collocati in orario extrascolastico, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi e attrezzature del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche corretto o dalla scarsa cura.
2. Presidiare la palestra onde impedire l'ingresso a soggetti diversi dal pubblico utente.
3. Pulizia giornaliera dell'impianto e delle aree di pertinenza.
4. Spegnimento e riattivazione degli impianti tecnologici, qualora disponibili, in funzione dell'utilizzo degli impianti sportivi.
5. Mantenere in perfette condizioni di efficienza l'impianto del defibrillatore semiautomatico e avvisare senza ritardo il Comune in caso di manomissione o malfunzionamento, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24.04.2013 nei modi e nei tempi previsti dalla medesima normativa e dalle corrispondenti linee guida approvate con Decreto 26 giugno 2017, che stabiliscono le modalità di gestione delle apparecchiature da parte delle società sportive.
6. Obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione, di dipendenti o di volontariato. In applicazione al Dlgs. D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, e successive modifiche, al D. Min. interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), i presidenti delle società sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti devono redigere il "Documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:
   - un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
   - l'addetto/i antincendio;
   - l'addetto/i al pronto soccorso.

   È fatto salvo quanto stabilito all'art. 4, comma 13 della presente Convenzione per quanto concerne i casi in cui le associazioni e società sportive non hanno obbligo di DVR con riferimento all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 così come modificato dal correttivo D.Lgs. 163/2022, che fa riferimento all'art. 21, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. In tal caso, permangono in capo all'associazione solo gli obblighi semplificati di informazione sui rischi dei locali (art. 36 del D.Lgs. 81/2008), l'uso di idonei DPI e la formazione base.
7. Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il gestore ed i terzi.
8. Il gestore è tenuto ad attuare le misure previste nel Piano di Sicurezza predisposto dal Comune.
9. L'Affidatario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura che durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi.

Art. 14
PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO – OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO

1. L'Affidatario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dall'Affidatario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dall'Affidatario.
2. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che saranno poste in essere per qualsiasi motivo tra l'Affidatario ed i terzi.

3. In relazione alle attività gestionali dell'impianto sportivo, l'Affidatario individuerà un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verbale di consegna dell'impianto.
4. L'Affidatario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

   I CCNL di riferimento per la presente procedura sono i seguenti:

   - Sport, Impianti Sportivi e Palestre (H077) "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit" e il CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive (H07A) per quanto concerne le attività di custodia e pulizia delle palestre, dei corridoi, degli spogliatoi, negli impianti sportivi;
   - i contratti di collaborazione coordinata e continuative (co.co.co.) di natura sportiva di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) per l'attività di promozione sportiva (tali contratti fanno riferimento ai codici dei CCNL su citati).

5. Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."

6. L'Affidatario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
7. Per quanto concerne il personale impegnato nella gestione dell'impianto, l'affidatario, si dovrà impegnare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.3 d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare:
   - una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
   - una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.

Art. 16
CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

L'Affidatario è comunque tenuto a adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

In ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'Affidatario deve dare immediata comunicazione al Comune di Chiaravalle precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune di Chiaravalle è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui l'Affidatario si impegna a tenere conto.

L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'ente affidante.

Art. 17
SICUREZZA

Per il servizio in oggetto si ravvisano rischi derivanti dalle interferenze per i quali si redige il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I) ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, nel quale sono individuati, in forma di ricognizione, i rischi di interferenza standard relativi alla tipologia di attività da svolgere per l'esecuzione del contratto, ai fini di una corretta gestione della sicurezza all'interno dell'impianto e dell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. specifico e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008.

Art. 18
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 all'Affidatario è fatto divieto di cedere il contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni subiti dalle Amministrazioni Comunali.
Il subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro i limiti di cui al medesimo articolo.

Art. 19
RECESSO, RISOLUZIONE, DECADENZA

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione sia per motivi di necessità sopravvenuta collegati alla disponibilità ed alla gestione dell'impianto sia per altre scelte organizzative, dandone comunicazione scritta al gestore con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il gestore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.
Qualora il gestore intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza dovrà darne preavviso scritto all'Amministrazione, con due mesi di anticipo.
Se il recesso non è motivato da ragioni di urgenza, entrambe le parti si impegneranno per garantire la chiusura dell'anno agonistico.
Nel caso di inadempienze a quanto previsto dal presente atto o di gravi e ripetute irregolarità da parte del gestore, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, previa eventuale messa in mora dello stesso, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Società/Associazione o nel caso in cui lo Statuto venisse modificato cambiando radicalmente i fondamentali principi a cui oggi è ispirato.

Art. 20
TRACCIABILITÀ

Il contratto sarà sottoposto alle disposizioni della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'affidatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari in merito all'affidamento della presente concessione.

Art. 21
OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL'UTENZA

L'Affidatario del servizio è Responsabile Esterno del Trattamento (art. 28 del GDPR - Regolamento UE 2016/679) e consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del Responsabile della Privacy e si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza

acquisiti in occasione dello svolgimento dei servizi, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, sia con modalità manuali sia con modalità informatizzate.

I dati raccolti sono quelli forniti dall'Affidatario e quelli acquisiti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.: tali dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento ed ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR/ di essere a piena conoscenza delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR.

L'Affidatario può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Il Comune di Chiaravalle è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD – Responsabile protezione dati sono disponibili presso il sito del Comune: www.comune.chiaravalle.an.it. – Amministrazione Trasparente.

Art.22
CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente schema di contratto/capitolato e nei suddetti atti e documenti, è fatto obbligo all'Affidatario di osservare e far osservare tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza al presente affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto